



Roma, 9 Aprile 2021

Segr./CS/MC/et

Ai Comitati Regionali
Ai C.P.A. di Trento e Bolzano
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 104

Oggetto: Bonus ai lavoratori sportivi ex art. 10 D.L. “Sostegni”
- Termine di presentazione delle domande entro il 15 aprile 2021 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 14 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 14 – 2021

Oggetto: Bonus ai lavoratori sportivi ex art. 10 D.L. “Sostegni” – Termine di Presentazione delle domande entro il 15 aprile 2021 –

Entro il prossimo 15 aprile 2021 dovranno essere presentate le domande per beneficiare del *bonus* previsto dall’art. 10, commi da 10 a 15 del D.L. “Sostegni” del 22 marzo 2021, n. 41, da parte dei soggetti che richiedono per la **prima volta** il beneficio.

Come già comunicato con la Circolare di questa Lega n. 98 del 25 marzo 2021, con i commi da 10 a 15 dell’art. 10 del Decreto n. 41, è stata prevista l’erogazione di un *bonus* ai lavoratori sportivi con rapporti di collaborazione con il CONI, le FSN e le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al CONI, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

Il *bonus* è erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A. nel limite di 350 milioni di euro per l’anno 2021.

I soggetti che intendono ricevere il *bonus* devono avere un contratto di collaborazione al 31 dicembre 2020 e **non** devono aver percepito altri redditi di lavoro (dipendente o assimilato, pensione, emergenza, cittadinanza) o ristori per reddito di ultima istanza. Inoltre, devono aver ridotto o cessato la propria attività sportiva a seguito dell’emergenza da Covid-19.

Il *bonus* è determinato nelle seguenti misure:

- euro 3.600,00 ai soggetti che nell’anno 2019 hanno percepito compensi relativi all’attività sportiva in misura superiore a 10.000,00 euro;

- euro 2.400,00 ai soggetti che nell’anno 2019 hanno percepito compensi relativi all’attività sportiva tra i 4.000,00 e i 10.000,00 euro;

- euro 1.200,00 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi all’attività sportiva inferiori a 4.000,00 euro.

I soggetti che nel 2020 hanno già fruito del *bonus* **non** devono presentare alcuna domanda mentre i **nuovi richiedenti** possono presentarla entro il 15 aprile 2021 su apposito **form** presente sul sito della Società Sport e Salute S.p.A.

Ai fini della determinazione e corresponsione del *bonus*, la Società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall’art. 5 del Decreto MEF 6 aprile 2020.